

**REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI VILLA LAGARINA
PROVINCIA DI TRENTO**

REP. n. _____

CONVENZIONE DI AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE, IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO, DELLE PALESTRE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLA LAGARINA (SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO) CON ANNESSA PISTA DI ATLETICA, SPOGLIATOI E SERVIZI PER IL PERIODO PRIMO SETTEMBRE 2021 – 31 AGOSTO 2024 CON EVENTUALE PROROGA DI DUE ANNUALITÀ

L'anno **duemilaventuno**, addì (____) del mese di alle ore : , presso _____.

Tra i signori

1._____, nat_ a _____, segretario del____ del Comune di Villa Lagarina, domiciliato in Villa Lagarina, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione Comunale che rappresenta, ai sensi dell'articolo dello Statuto comunale.

2._____, nat_ a _____ (____) il _____, legale rappresentante della società _____, con sede in _____ (____) in via _____ n. ___, affiliata alla *Federazione italiana gioco calcio o alla Federazione italiana di atletica leggera* con il codice di affiliazione n. _____.

PREMESSO CHE:

1.con provvedimento della giunta comunale n._____ di data_____, sono state individuate le modalità di scelta del contraente ed approvato lo schema di convenzione relativamente all'affidamento in orario extrascolastico della gestione delle palestre ubicate presso la scuola primaria e presso la scuola secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo di Villa Lagarina, con annessa pista esterna di atletica, spogliatoi e servizi per il periodo 1/9/2021 – 31/8/2024 con possibilità di proroga di ulteriori due annualità;

2.a seguito della gara esperita il giorno ___, come risulta dal relativo verbale, il servizio di gestione delle citate palestre e annessi di Villa Lagarina; è stato aggiudicato alla società _____ di _____ con sede in _____ per l'importo netto di euro _____.-, corrispondente all'importo del servizio a base d'asta di euro _____;

3.a questo punto l'Amministrazione appaltante ha provveduto a verificare nei confronti della società aggiudicataria l'esistenza dei requisiti di partecipazione e l'insussistenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

4.con determinazione del Responsabile del Servizio _____ n. ____ di data _____ il servizio in questione è stato formalmente affidato alla società _____ di _____ aggiudicatrice della gara di cui alla lettera d'invito di data _____;

TUTTO CIO' PREMESSO,
si conviene e si stipula quanto segue:

Art 1 – FINALITA'

Con la presente convenzione il Comune in collaborazione con l'affidatario mira alla realizzazione delle seguenti finalità, che considera di rilevante interesse pubblico:

- 1) concorrere in modo determinante alla promozione e al potenziamento della pratica delle attività sportive, sociali e di aggregazione consentite dall’impianto sportivo in parola;
- 2) realizzare una gestione dei servizi con la collaborazione di soggetti operanti sul territorio e che sono anche utilizzatori dei servizi: una gestione che può definirsi partecipata;
- 3) concorrere alla realizzazione sul territorio di attività per giovani e adolescenti in coordinamento e connessione con i progetti del Comune e con le attività di altre associazioni;
- 4) ottenere una conduzione economica che miri allo sviluppo dell’attività svolta nell’impianto ed ad una gestione con oneri ridotti a carico del Comune.

Art 2 – OGGETTO

Il Comune è proprietario degli immobili adibiti a scuola elementare e scuola media di Villa Lagarina, nei quali sono ubicati due palestre con annessi spogliatoi e servizi, regolarmente dotati di impianti di illuminazione, riscaldamento, attrezzature varie e sportive pertinenti.

Con la presente convenzione, di cui le premesse costituiscono parte integrante, il Comune affida all’affidatario la gestione in orario extrascolastico delle palestre comunali così individuate, funzionale allo svolgimento delle seguenti attività: formativa di base, amatoriale, agonistica nonché a manifestazioni di carattere sportivo, culturale e/o spettacolare, promosse anche dall’Amministrazione comunale e concordate con l’affidatario, compatibilmente con le esigenze di calendario di campionati ed allenamenti.

All’uopo il Comune concede in orario extrascolastico l’uso dell’impianto ed annessi come già individuati alla società affidataria e ne affida la custodia nonché le attrezzature pertinenti e di cui sarà redatto verbale di consegna sottoscritto dalle parti contestualmente alla firma della presente convenzione.

Art. 3 – DURATA

La presente convenzione decorre dal 1 settembre 2021 e scade il 31 agosto 2024 con eventuale possibilità di proroga per ulteriori due annualità.

La presente convenzione potrà essere revocata dal Comune in qualsiasi momento e con effetto immediato per motivi di pubblico interesse o nel caso di gravi defezioni nella gestione dell’impianto sportivo. Ciò vale anche in caso di scioglimento dell’affidatario.

In tutti i casi l’impianto sportivo, come pure tutte le opere e attrezzature annesse ad esso, saranno riconsegnate al Comune nello stato di manutenzione nel quale sono state affidate, salvo il normale deperimento d’uso.

Art. 4 - CRITERI DI UTILIZZAZIONE DELL’IMPIANTO

L’impianto sportivo, per tutte le associazioni richiedenti e per le manifestazioni promosse dal Comune stesso, sarà fruibile in orario extrascolastico con l’apertura e la chiusura giornaliera dal lunedì al venerdì, esclusi gli eventi e le manifestazioni nei giorni prefestivi e festivi, che avranno orari da concordarsi di volta in volta sulla base delle attività scolastiche previste: ESTATE (15 giugno – 15 settembre) dalle 16.00 alle 23.00 e INVERNO (16 settembre – 14 giugno) 16.30 alle 23.00. Può essere utilizzato solo per lo svolgimento di attività sportive, previa presentazione di formale domanda al servizio servizi alla persona, che rilascerà a sua discrezione, compatibilmente con l’attività già programmata, l’eventuale concessione in uso della palestra, periodica e/o temporanea. Anche l’associazione concessionaria è tenuta a presentare richiesta scritta d’uso al Comune che rilascerà la concessione con il relativo addebito della tariffa d’uso.

All’interno dell’impianto sportivo ed annessi potrà entrare solo chi sarà stato preventivamente autorizzato dal Comune con atto formale, la cui copia sarà inviata all’affidatario.

Rispettivamente entro il mese di agosto l'affidatario concorderà con il Comune la programmazione di utilizzo compatibilmente con il calendario delle manifestazioni sportive agonistiche.

Il Comune si riserva la facoltà di utilizzare l'impianto anche per usi diversi da quelli sportivi (per es. concerti o altri eventi culturali o turistici). Tali utilizzi diversi possono essere consentiti anche all'affidatario previa autorizzazione comunale che ne disciplinerà lo svolgimento.

L'affidatario si impegna a rispettare l'impianto e le attrezzature sottoposte alla propria gestione rispondendo al Comune per ogni danno procurato e ad esso imputabile.

Art. 5 - OBBLIGHI ED ONERI DELL'AFFIDATARIO

Il gestore degli impianti sportivi comunali, indipendentemente dalla loro specificità, dalla loro struttura gerarchica e organizzativa, nonché dalla loro dimensione, sono soggetto all'applicazione del D.Lgs. 81/08 *“Norme relative alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”*, e quindi sottoposte all'individuazione e valutazione dei rischi connessi ai processi di supporto all'attività sportiva, equiparabili alle attività di tipo occupazionale (es. attività di segreteria, di movimentazione materiali, di preparazione degli attrezzi sportivi, di trasporto atleti, di manutenzione locali, attrezzature e impianti sportivi, etc.) negli specifici luoghi di lavoro sede delle Associazioni Sportive e/o altri luoghi di svolgimento delle attività.

Sono a carico del gestore:

- a) la custodia, la vigilanza e l'assistenza durante gli utilizzi;
- b) l'assistenza durante gli utilizzi sia della struttura che delle attrezzature in modo conforme alle autorizzazioni d'uso dell'impianto;
- c) la preparazione degli ambienti (pulizie, riordino, ecc...);
- d) la gestione della sicurezza;
- e) l'asporto rifiuti e pulizia dei locali assegnati;
- f) manutenzione ordinaria delle attrezzature fisse (buca salto in lungo, piste velocità, canestri, reti, eventuali porte, spalliere, ecc...);
- g) il rimborso all'amministrazione comunale del 10% dei costi totali annuali relativi alle utenze (calore, elettricità ed acqua).

Ai sensi del D.M. Interno 18.03.1996 integrato dal D.M. 6.6.2005 *“Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi”* spetta al *“proprietario”* dell'impianto sportivo garantire al *“Gestore”* dello stesso (nel caso in cui si tratta di figure giuridiche diverse) la tracciabilità di tutta la documentazione relativa alla conformità legislativa della struttura e degli annessi impianti (es. agibilità, dichiarazione di conformità degli impianti, denunce e verifica degli impianti di messa a terra e scariche atmosferiche,...).

Tale documentazione deve essere inoltre resa disponibile in fase di *“audit”* iniziale e periodico della sicurezza da parte del gestore; A tale scopo l'amministrazione comunale ha redatto il documento di valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/2008, del documento di valutazione del rischio antincendio ai sensi del D.M. 10/03/1998 con piano finalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza conforme all'art. 19 del D.M. 18/03/1996 (comprensivo del registro dei controlli periodici) degli impianti sportivi comunali.

L'Associazione affidataria dovrà solidalmente:

- ✓ ai sensi dell'art. 19 *“Gestione della sicurezza”* del D.M. (Ministero degli Interni) 18.03.1996 *“Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi”* e al successivo DM (Ministero degli Interni) 10.03.1998 e 06.06.2005 assicurare l'apertura-chiusura e la vigilanza durante gli utilizzi, la pulizia degli spogliatoi (compresa la fornitura di carta igienica) e gli spazi per il pubblico, cortili d'accesso, campi, sedi e magazzini dove presenti;
- ✓ verificare conseguentemente e attentamente l'applicazione della normativa di sicurezza sui luoghi di lavoro: documento valutazione dei rischi e piani di evacuazione e in via generale l'accesso e la fruizione in sicurezza dell'impianto;

- ✓ segnalare con la massima sollecitudine al Servizio Patrimonio del Comune ogni rottura o cattivo funzionamento delle attrezzature;
- ✓ provvedere alla stipula, con primaria compagnia assicuratrice di idonea polizza assicurativa di responsabilità civile per quanto riguarda la gestione degli impianti; la polizza dovrà altresì prevedere che gli utenti siano considerati terzi fra di loro;
- ✓ consentire la redazione e l'aggiornamento dei registri di manutenzione e controllo degli impianti (controlli periodici sulla sicurezza e sulla funzionalità e manutenzione programmata degli impianti elettrici, termici, di sicurezza e antincendio), nei casi in cui è presente il certificato prevenzione incendi (CPI), interventi a cura delle aziende affidatarie del servizio da parte dell'Amministrazione comunale;
- ✓ assicurare la presenza costante di almeno una persona durante l'apertura dell'impianto;
- ✓ informare gli addetti preposti all'impianto per poter mettere correttamente in pratica quanto previsto dagli appositi piani di gestione dell'emergenza relativi alle singole strutture;
- ✓ verificare, prima dell'apertura dell'impianto agli atleti, il regolare funzionamento del DAE;
- ✓ effettuare la pulizia nel pieno rispetto della L. 25 gennaio 1994 n. 82 e s. m. e i. recante ad oggetto: "Disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione" e del relativo regolamento di attuazione D.M. 7 luglio 1997 n. 274 e ss.mm.ii.
- ✓ allo scadere della convenzione, l'impianto, come pure le opere ad esso annesse, saranno riconsegnate al Comune in perfetta efficienza e stato di conservazione, salvo il deperimento d'uso

Art. 6 - USO DELLE STRUTTURE, DELL'IMMOBILE E DELLE ATTREZZATURE

L'affidatario dichiara di avere attentamente visitato l'immobile e le relative pertinenze e di averli trovati idonei all'uso istituzionale. Si impegna ad usarlo osservando la diligenza del buon padre di famiglia, nonché a riconsegnarlo nelle stesse condizioni in cui gli è stato consegnato, salvo il normale deperimento d'uso.

Saranno a carico dell'affidatario tutte le riparazioni dipendenti da deterioramenti prodotti dall'uso specifico da parte del gestore.

L'affidatario autorizza fin d'ora il Comune ad ispezionare l'impianto per assicurarsi della buona conservazione dei locali e delle attrezzature e dell'osservanza di ogni altro obbligo contrattuale. Dette verifiche dovranno venir eseguite da persona incaricata dall'Amministrazione Comunale.

L'affidatario deve garantire la massima collaborazione nel caso dell'esecuzione nell'impianto dei lavori di riparazione, rifacimento, miglioria, ristrutturazione o innovazione ritenuti necessari dal Comune.

L'affidatario deve garantire al Comune la disponibilità a titolo gratuito degli impianti in relazione all'utilizzo delle medesime strutture sportive per la pratica della disciplina sportiva diversa da quella praticata dal soggetto affidatario e per la fruizione degli impianti da parte di associazioni o soggetti terzi diversi dall'affidatario. In questo caso l'accesso agli impianti avverrà secondo le modalità proprie del Comune.

Art. 7 – PERSONALE

L'affidatario si obbliga a rispettare nei confronti dell'eventuale personale dipendente la normativa vigente in materia fiscale, previdenziale e assistenziale, sollevando il Comune da qualsiasi responsabilità al riguardo.

L'affidatario è tenuto ad applicare integralmente ai lavoratori dipendenti e/o soci lavoratori tutte le norme dei contratti collettivi di lavoro, che disciplinano le prestazioni oggetto del servizio. L'obbligazione va assunta anche con riferimento agli eventuali accordi locali integrativi dei contratti collettivi in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolgono i servizi.

L'affidatario dovrà nominare un coordinatore che dovrà organizzare gli addetti alla gestione dello stadio, anche in riferimento agli obblighi imposti dalle normative in materie di sicurezza, e tenere i contatti con gli uffici comunali in relazione agli utilizzi, alla manutenzione e in generale al corretto funzionamento dell'impianto. Il coordinatore dovrà segnalare via e-mail all'ufficio sport del Comune gli utenti della società sportiva o le scolaresche che, anche dopo le indicazioni degli addetti, non usino correttamente l'impianto e/o le attrezzature e/o non siano accompagnati da un responsabile maggiorenne.

Gli addetti alla gestione dovranno essere in numero sufficiente, anche con riferimento allo svolgimento di prestazioni concomitanti di pulizia, assistenza, vigilanza, custodia e manutenzione e in particolare in relazione a manifestazioni con presenza di pubblico. Il personale addetto al servizio di vigilanza e assistenza dovrà indossare una divisa decorosa e riconoscibile dagli utenti nonché idonea sotto l'aspetto antinfortunistico. L'affidatario è tenuto a richiamare, ovvero sostituire, su segnalazione o richiesta del Comune, gli addetti che trascurassero il servizio o usassero un atteggiamento scorretto e riprovevole. Le segnalazioni e le richieste del Comune sono vincolanti per l'affidatario che non può mantenere in servizio addetti che non mantengano un contegno riguardoso e corretto verso l'utenza e il pubblico.

Art. 8 – SICUREZZA E RESPONSABILITÀ

L'affidatario è tenuto all'osservanza delle norme di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori (D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.), coerentemente a quanto stabilito all'art. precedente.

Nell'espletamento del servizio l'affidatario dovrà osservare tutte le norme di sicurezza di cui al "documento di valutazione dei rischi interferenziali", se dovuto.

Entro 15 giorni dalla data della firma del contratto, l'affidatario dovrà, inoltre, consegnare all'ente appaltante il documento di valutazione dei rischi ex art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

L'affidatario, con la firma della presente convenzione, esonera espressamente il Comune da ogni responsabilità in merito ad eventuali incidenti di qualsiasi genere e natura che possano derivare alle persone e alle cose in seguito all'uso dei locali, delle attrezzature, degli arredi e degli impianti concessi e per eventuali danni diretti e/o indiretti per fatto, omissione e/o colpa di utenti delle strutture e/o di terzi in genere e/o per eventuali vizi dell'immobile, anche se sopravvenuti e comunque non occulti salvo quanto previsto dalla legislazione vigente relativamente alle responsabilità proprie dell'Ente proprietario.

L'affidatario è altresì impegnato ad adottare tutte le azioni e i comportamenti atti a garantire il pieno rispetto delle vigenti normative in materia di scarichi in fognatura, in acqua e nel suolo e di emissioni in atmosfera, al fine di prevenire fenomeni di inquinamento, non rendendosi comunque responsabili per eventuali vizi o difetti presenti negli impianti tecnologici. Ogni violazione alla presente disposizione comporterà l'obbligo del rimborso al Comune di ogni e qualsiasi onere sostenuto in dipendenza delle violazioni stesse e, fatta salva l'azione penale e civile di rivalsa, comporterà la facoltà del Comune di recedere senza preavviso dalla presente convenzione, senza che l'Associazione affidataria possa accampare diritto ad alcun indennizzo.

Ai fini della responsabilità, l'aggiudicatario della gestione in oggetto è tenuto a sottoscrivere, per tutta la durata del contratto e con primaria compagnia assicuratrice, una polizza di responsabilità civile, sollevando il Comune di Villa Lagarina da ogni e qualsiasi responsabilità per i danni che potessero essere causati a persone, cose ed animali nell'espletamento del servizio.

ART. 9 – COMPENSO

Il compenso annuo spettante all'affidatario del servizio è stabilito in Euro 5.000- (IVA inclusa) e corrisposto in 12 rate mensili posticipate, previa verifica dell'espletamento di tutti gli adempimenti di cui alla presente convenzione, dietro presentazione da parte di ciascuna associazione di regolare fattura. Il pagamento dei documenti contabili è stabilito a 30 gg dal ricevimento degli stessi.

L'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m. ed in particolare il gestore si obbliga a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al comma 1 dell'articolo 3 citato nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Le parti si danno reciprocamente atto che il contratto sarà automaticamente risolto qualora le transazioni oggetto dello stesso siano eseguite senza l'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, le fatture ed i bonifici bancari devono riportare, in relazione a ciascuna transazione il Codice CIG comunicato in sede di affidamento.

Art. 11 – PENALITÀ

In caso di danni all'impianto, ai locali e alle attrezzature dovuti a negligenza o colpa dell'affidatario o derivanti dal sovraffollamento di spettatori oltre la capienza consentita, il Comune si riserva di addebitare all'affidatario gli oneri per la rifusione delle spese eventualmente sostenute per la rimessa in ripristino delle cose danneggiate, fatta salva comunque ogni azione legale di rivalsa nel confronto dell'affidatario.

Il Comune si riserva di verificare correntemente ed in qualsiasi momento l'attività dell'affidatario in esecuzione del presente contratto.

Nel caso che il Comune rilevasse l'inosservanza delle condizioni stabilite dal contratto, provvederà alla contestazione delle stesse al gestore che avrà l'obbligo di ovviarvi entro il termine indicato nell'atto di contestazione.

L'affidatario ha facoltà di presentare, qualora gli addebiti non siano imputabili allo stesso, controdeduzioni entro cinque giorni naturali e consecutivi immediatamente seguenti alla contestazione; su queste deciderà in via definitiva il Comune entro i successivi dieci giorni.

Il Comune, verificata la persistenza degli inadempimenti ed acquisite le controdeduzioni in merito del gestore, si riserva di applicare penali la cui misura è motivatamente stabilita in relazione all'entità dell'inadempimento, fino a un massimo del 30% del corrispettivo annuo, fatta salva l'applicazione delle diverse e/o ulteriori sanzioni previste da specifiche disposizioni di legge e "fatti salvi i maggiori danni che dovessero derivare al Comune per e/o a causa dell'inadempimento stesso".

Inoltre la Società deve rimborsare eventuali spese che il Comune dovesse assumere a causa del mancato servizio da parte della stessa.

L'importo delle penalità verrà detratto dalle rate di saldo dei pagamenti e/o mediante corrispondente incameramento sulla cauzione definitiva, depositata all'atto della stipula della presente convenzione.

Art. 12 - OBBLIGHI ED ONERI DEL COMUNE E COMPARTECIPAZIONE DELLE SPESE

Il Comune si accolla direttamente le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, di riscaldamento, dell'acqua, dell'energia elettrica, compresa la gestione degli impianti tecnologici, antintrusione, antincendio e di sollevamento di impianti fognari e ascensori ove presenti.

Il gestore sarà tenuto a rimborsare il 10% (dieci per cento) del totale, a seguito di specifica presentazione di rendiconto consuntivo da parte del Comune.

Art. 13 - ELEZIONE DI DOMICILIO

A tutti gli effetti della presente scrittura le parti eleggono a domicilio, rispettivamente, il Comune nella propria sede a Villa Lagarina in P.zza Santa Maria Assunta, e l'affidatario nella propria sede a Villa Lagarina in via _____

Art. 16 – RISOLUZIONE

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente la presente convenzione in caso di sopravvenuta necessità dell'immobile e nel caso in cui l'affidatario abbia apportato modificazioni non autorizzate, ai locali od agli impianti, abbiano ceduto in sublocazione in tutto o in parte, anche temporaneamente, i locali e gli impianti a terzi, abbiano usato gli impianti per scopi impropri e/o illeciti, siano incorse in gravi e ripetute violazioni delle condizioni contrattuali della presente convenzione.

Per quanto è attinente il mancato rispetto delle condizioni contrattuali sarà pari facoltà dell'affidatario di risolvere anticipatamente la convenzione senza penalità alcuna e fatti salvi i diritti spettanti.

L'Amministrazione Comunale e l'affidatario daranno comunicazione della propria decisione con preavviso di almeno 60 gg. a mezzo lettera raccomandata, senza riconoscimento di indennizzo alcuno all'affidatario o al Comune e fatta salva comunque ogni azione legale di rivalsa nei confronti della parte inadempiente.

ART. 16 – CONTROVERSIE

Tutte le controversie che insorgessero relativamente all'esecuzione del presente contratto sono possibilmente definite in via bonaria tra il dirigente competente e la società.

Nel caso di esito negativo dei tentativi di composizione di cui al paragrafo precedente, dette controversie sono delegate al giudizio dell'autorità giudiziaria ordinaria.

Si esclude in termini tassativi il ricorso alla procedura arbitrale per la soluzione delle eventuali controversie insorte.

Art. 17 - FORO CONVENZIONALE

Per ogni controversia dipendente o inerente alla presente convenzione competente è il Foro di Rovereto.

Art. 18 – SPESE

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente provvedimento sono a carico dell'affidatario.

Art. 19 - RINVIO ALLA NORMATIVA VIGENTE

Le parti fanno espresso rinvio per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, alle norme del Codice Civile, agli usi ed alle consuetudini locali.